

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER I CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI CONTENENTI MISURE DI CONCILIAZIONE TRA VITA E LAVORO: CIRCOLARE ESPLICATIVA INPS

Facciamo seguito alla nostra circolare gestione impresa n. 54 del 27 ottobre 2017 con la quale vi abbiamo comunicato l'entrata in vigore del [decreto interministeriale 12 settembre 2017](#) recante criteri, requisiti e modalità di accesso allo sgravio contributivo per i contratti collettivi aziendali di lavoro contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata.

Nella circolare veniva fornita una sintesi dei contenuti del decreto alla quale si rimanda.

Con la [Circolare n. 163 del 3 novembre 2017](#), l'Inps ha fornito le istruzioni per accedere al beneficio in oggetto.

Ricordiamo che per l'ammissione al beneficio a valere sulle risorse 2017:

- la data di sottoscrizione e deposito del contratto deve essere ricompresa tra l'1 gennaio e il 31 ottobre 2017;
- la domanda deve essere presentata in via telematica entro il 15 novembre 2017;
- le misure di conciliazione devono essere almeno due tra quelle indicate all'art. 3 del decreto interministeriale 12 settembre 2017, di cui almeno una tra le Aree di intervento A e B (A: area di intervento genitorialità; B: area di intervento flessibilità organizzativa).

A seguito di alcuni quesiti pervenuti alla confederazione in ordine al parametro cui fare riferimento per verificare il contenuto innovativo e migliorativo delle misure di conciliazione, la Confindustria chiarisce che il parametro è costituito sia dalla legge, che dal ccnl, che da eventuali precedenti contratti collettivi aziendali.

Qualora il ccnl non contempli nessuna misura tra quelle elencate all'art. 3 del decreto interministeriale del 12 settembre 2017, le misure contenute nel contratto collettivo aziendale sono conseguentemente da considerarsi migliorative ed innovative.

[INPS Circolare n. 163 del 3/11/17](#)